Simonelli Associati

LEGGE DI BILANCIO 2020

Legge n. 160 del 27/12/2019

Sommario

PREMESSA 3

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE 3

1. RIMODULAZIONE CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO (ART. 1 COMMA 6) 3

2. BONUS FACCIATE (art. 1 commi 219 – 224) – PROROGA DELLA DETRAZIONE PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ACQUISTO MOBILI (art. 1 comma 175) – LIMITAZIONE ALLA POSSIBILITA' DI RICHIEDERE LO SCONTO IN FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE 3

3. REGIME PREMIALE PER CHI UTILIZZA STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO (art. 1 comma 288-290) 5

4. DETRAZIONE SPESE VETERINARIE (ART. 1 COMMA 361) 5

5. RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI (ART. 1 COMMA 629) 5

6. PROROGA DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (ART. 1 COMMA 695) 5

7. TASSAZIONE SOSTITUTIVA AL 26% SULLA CESSIONE INFRAQUINQUENNALE DI IMMOBILI (ART. 1 COMMA 695) 6

8. FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI (ART. 1 COMMA 632 – 633) 6

9. BUONI PASTO ELETTRONICI ESENTI IRPEF FINO A 8 EURO (ART. 1 COMMA 677) 6

10. MODIFICHE ALL'AMBITO SOGGETTIVO IVIE E IVAFE (ART. 1 COMMI 710 – 711) 6

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI 7

11. AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITÀ DELL'IMU (ART. 1 COMMI 4 – 5) 7

12. ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI/IAP (ART. 1 COMMA 183) 7

13. IL SUPER E IPER AMMORTAMENTO SI TRASFORMA IN CREDITO D'IMPOSTA (ART. 1 COMMI 184 – 197) 7

14. IL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA TENOLOGICA E ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE (ART. 1 COMMA 198 – 209) 10

15. PROROGA DELLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 (ART. 1 COMMI 210 – 217) 13

16. ACE – RIPRISTINATA L'ACE ABROGATA LA MINI IRES (ART. 1 COMMA 287) 13

17. PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE PMI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALE DI SETTORE (ART. 1 COMMA 300) E PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO (ART. 1 COMMA 319) 14

18. IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ART. 1 COMMA 678) 14

19. ESTROMISSIONE DEI BENI IMMOBILI IMPRESE INDIVIDUALI (ART. 1 COMMA 690) 15

20. REGIME FORFETTARIO (ART. 1 COMMI 691 – 692) 15

21. RIVALUTAZIONE DEI BENI (ART. 1 COMMI 693 – 694) 16

DISPOSIZIONI VARIE 17

22. IVA NOLEGGIO IMBARCAZIONI DA DIPORTO (ART.1 COMMI 725 – 726) 17

23. UNIFICAZIONE IMU TASI (ART. 1 COMMI 738 – 783) 17

24. ACCERTAMENTI ESECUTIVI ANCHE PER I TRIBUTI LOCALI (ART. 1 COMMI 785 – 815) 20

PREMESSA

In data 30 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 160 del 30 dicembre 2018, cd. "Legge di bilancio 2020", che contiene una serie di novità in materia fiscale che di seguito si riportano in sintesi.

Tutte le novità che verranno esaminate nella circolare in oggetto sono contenute nell'art.1 della legge di bilancio 2020.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE

1. RIMODULAZIONE CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO (ART. 1 COMMA 6)

La legge di bilancio 2020 ha disposto la riduzione a regime dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

Si ricorda che l'art. 3 co. 2 del D.lgs. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:

- siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
- siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge. Per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria invece una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni.

La legge di bilancio 2020 non ha invece prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.

2. BONUS FACCIATE (art. 1 commi 219 – 224) – PROROGA DELLA DETRAZIONE PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ACQUISTO MOBILI (art. 1 comma 175) – LIMITAZIONE ALLA POSSIBILITA' DI RICHIEDERE LO SCONTO IN FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE

La legge di bilancio ha previsto la detrazione pari al 90% per le spese sostenute nel 2020 per gli interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o in zona B (totalmente o parzialmente edificati) ai sensi del dm n. 1444 del 1968.

La suddetta agevolazione potrà riguardare anche i lavori di rifacimento della facciata che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal decreto del ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 e 26 gennaio 2010.

Sono ammessi al beneficio solo gli interventi sulle strutture opache delle facciate, balconi, ornamenti e fregi.

Per tale agevolazione non è previsto alcun limite di spesa e pertanto potrà essere calcolata sull'intera cifra necessaria a realizzare l'intervento.

È previsto la suddivisione del beneficio in 10 anni e i pagamenti dovranno essere eseguiti con bonifici.

PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI ESISTENTI

La Legge di stabilità 2020 ha previsto altresì la proroga a tutto il 2020:

- Delle detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica negli edifici,
- delle spese relative per la ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

Ricordiamo che la legge di bilancio 2019 aveva apportato le seguenti modifiche alla disciplina relativa alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

- le detrazioni erano state ridotte al 50% per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
- la detrazione era stata stabilita al 50% anche per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Con la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è stata confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull'importo massimo di € 96.000, di cui all'art. 16-bis, TUIR.

Con la modifica dell'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è stato confermato anche per il 2020 il c.d. "bonus mobili".

In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2019.

In sede di approvazione sono stati abrogati i commi 2, 3 e 3-ter dell'art. 10, DL n. 34/2019 e, pertanto, dall'1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. "sconto in fattura" in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:

- l'adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. "sisma bonus");
- gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett h), TUIR.

LAVORI DI MANUTENZIONE: RIDIMENZIONATO L'UTILIZZO DELLO SCONTO IN FATTURA

A seguito della modifica del comma 3.1 dell'art. 14, DL n. 63/2019, riguardante la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del c.d. "sconto in fattura" in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali di cui al medesimo art. 14 (interventi di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007), a decorrere dall'1.1.2020 tale possibilità

è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.

Si rammenta che in base all'Allegato 1 del DM 26.6.2015, per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende l'intervento che oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.

3. REGIME PREMIALE PER CHI UTILIZZA STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO (art. 1 comma 288-290)

È confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni residenti in Italia che effettuano "abitualmente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.

È demandata al MEF l'emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.

4. DETRAZIONE SPESE VETERINARIE (ART. 1 COMMA 361)

La legge di bilancio ha previsto l'aumento da Euro 387,34 a Euro 500 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma invece la franchigia di Euro 129,11).

5. RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI (ART. 1 COMMA 629)

Con l'aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all'art. 15 del TUIR è stata disposta la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

- intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a Euro 120.000;
- per la parte corrispondente al rapporto tra Euro 240.000, diminuito del reddito complessivo e Euro 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a Euro 120.000.

La detrazione spetta invece per intero quindi indipendentemente dal reddito complessivo soltanto per:

- Per gli interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto/costruzione dell'abitazione principale
- Per le spese sanitarie
- Per gli interessi passive/mutui agrari

NB: per poter beneficiare delle detrazioni, i pagamenti devono essere sostenuti con versamento bancario, postale ovvero con altri sistemi tracciabili, ad eccezione delle spese sanitarie oppure le spese sostenute per l'acquisto di medicinali purché la controparte siano strutture pubbliche oppure in strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale, per cui risulta pertanto possibile l'utilizzo del contante (art. 1 comma 679-680).

6. PROROGA DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (ART. 1 COMMA 695)

La Legge di bilancio ha prorogato la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'11% in relazione alla relativa imposta sostitutiva.

Anche quest'anno la Legge di bilancio prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore:

- dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria;
- delle partecipazioni in società non quotate posseduti;
- dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa;
- società semplici;
- società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR;
- enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Il 30 giugno 2020 è il nuovo termine entro il quale: i) redigere e giurare la perizia di stima; ii) versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale. Sulle rate successive alla prima è dovuto un interesse del 3% annuo.

7. TASSAZIONE SOSTITUTIVA AL 26% SULLA CESSIONE INFRAQUINQUENNALE DI IMMOBILI (ART. 1 COMMA 695)

La legge di bilancio ha incrementato dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi relativa alle plusvalenze realizzate in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.

L'opzione che dovrà essere esercitata dalla parte venditrice e dovrà essere comunicata al notaio al momento della cessione, consente di derogare al regime ordinario previsto dall'art. 67, comma 1, lett. b) del Tuir.

Il notaio provvede al versamento dell'imposta sostitutiva per conto del contribuente e lo stesso comunica i dati della cessione all'agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'imposta sostitutiva non risulta applicabile invece per le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, in tal caso risulta tuttavia possibile la rideterminazione del valore come sopra indicato.

8. FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI (ART. 1 COMMA 632 – 633)

Per i contratti stipulati a far data del 1° luglio 2020, per le e auto concesse in uso promiscuo di dipendenti e amministratori il fringe benefit tassato in capo agli stessi varia sulla base dell'inquinamento prodotto dai veicoli assegnati da un minimo del 25% ad un massimo del 50%.

9. BUONI PASTO ELETTRONICI ESENTI IRPEF FINO A 8 EURO (ART. 1 COMMA 677)

Dal 1° gennaio 2020 i buoni pasti elettronici risulteranno più convenienti per il dipendente infatti non saranno imponibili ai fini IRPEF e ai fini contributivi fino all'importo di 8 Euro mentre per quelli cartacei il limite si riduce da Euro 5,29 a 4 Euro di valore facciale (con la sola eccezione dei lavoratori edili per i quali il limite dei buoni pasto cartacei rimane di Euro 5,29).

10. MODIFICHE ALL'AMBITO SOGGETTIVO IVIE E IVAFE (ART. 1 COMMI 710 – 711)

La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero anche indirettamente.

Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti.

A partire dall'1.1.2020, invece, esse saranno dovute:

- dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);
- dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
- dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

È altresì previsto che in caso di esonero dalla compilazione del quadro RW, ossia quando le attività finanziarie e patrimoniali sono affidate in gestione/amministrazione ad intermediari residenti, gli intermediari devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente previa apposita provvista. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari devono darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

11. AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITÀ DELL'IMU (ART. 1 COMMI 4 – 5)

Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento.

È stabilita per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d'imposta 2019 "solare"), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

Per i periodi d'imposta successivi al 2019 "solare," la deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:

- 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 "solari");
- 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").

12. ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI/IAP (ART. 1 COMMA 183)

È confermata l'estensione anche al 2020 dell'esenzione IRPEF dei redditi domenicali/agrari dei coltivatori diretti/ imprenditori agricoli professionali. Per Il 2021 la tassazione ai fini IRPEF dei predetti redditi è fissata nella misura del 50%.

13. IL SUPER E IPER AMMORTAMENTO SI TRASFORMA IN CREDITO D'IMPOSTA (ART. 1 COMMI 184 – 197)

In luogo della proroga del super e iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che dall'1.1.2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

L'agevolazione spetta per tutti gli investimenti effettuati fino 31.12.2020 o fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d'imposta spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.

Non spetta alle imprese:

- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231/2001

L'agevolazione risulta applicabile anche alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza). Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nell'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015)
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

<u>Si ricorda che per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali sia stato effettuato l'ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, si continua ad applicare la precedente agevolazione del super e iper ammortamento di cui all'art. 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</u>

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d'imposta spetta in misura "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Investimenti	Credito d'imposta
Fino a € 2,5 milioni	40%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	20%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d'imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

In relazione agli altri beni per cui precedentemente si applicava il super ammortamento del (40% e poi ridotto 30%), quindi per i beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d'imposta spetta adesso nella misura del 6% del costo (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:

- dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;
- ovvero dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell'iper ammortamento: dall'entrata in funzione del bene fino al momento dell'interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto / trasferito "neanche all'interno del consolidato fiscale";
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile. Le fatture / documenti devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

CESSIONE DEL BENE AGEVOLATO

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

È prevista l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell'art. 1, Finanziaria 2018 in materia di investimenti sostitutivi.

14. IL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA TENOLOGICA E ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE (ART. 1 COMMA 198 – 209)

La legge di bilancio ha introdotto dal 2020 uno specifico credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il credito d'imposta:

- spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito adottato;
- non spetta alle imprese: in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231/2001.

La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

ATTIVITÀ E SPESE AGEVOLABILI

Attività (*)	Spese
Ricerca e sviluppo Trattasi di attività di ricerca fondamentali, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.	• spese per il personale impiegato per ciascuna attività. Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare; • quote di ammortamento, canoni di leasing / affitto e altre spese relative ai beni materiali mobili e, per le attività di R&S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l'importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività; • solo per l'attività di ricerca e sviluppo, quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di privative industriali relative a un'invenzione industriale / biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività; • spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d'imposta; • spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari; • pese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.
Innovazione tecnologica Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano in tale contesto le attività: • di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti; • per l'adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente; • per il controllo di qualità / standardizzazione dei prodotti.	
Attività innovative Trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.	

(*) Con specifici Decreti il MISE dovrà individuare i criteri identificativi di tali atti.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell'attività.

Attività	Credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica/ innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività innovative	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni

Va evidenziato che:

- la base di calcolo del credito d'imposta va assunta al netto di altre sovvenzioni / contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili;
- il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d'imposta sia diverso da 12 mesi;
- il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d'imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti / spese di ciascuna attività siano separati analiticamente.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l'apposita certificazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per ottenere il rilascio della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando comunque i predetti limiti massimi agevolabili.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000.

Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto / trasferito "neanche all'interno del consolidato fiscale";
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61e 109, comma 5, TUIR;

- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sotto progetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.

Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali Attività.

Il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 che doveva trovare applicazione anche per il 2020 è, ora pertanto limitato **alle spese sostenute dal 2015 al 2019**.

15. PROROGA DELLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 (ART. 1 COMMI 210 – 217)

La legge di bilancio ha prorogato, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, Finanziaria 2018, che viene riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020.

Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti modifiche:

- Il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell'impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le piccole imprese; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le medie imprese; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le grandi imprese) è aumentato per tutte le imprese al 60% (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi del DM 17.10.2017;
- Sono escluse dal credito d'imposta in esame le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231/2001oltre alle imprese in difficoltà di cui all'art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014;
- <u>L'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa risulti in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;</u>
- Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori;
- Il credito d'imposta è utilizzabile dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
- Le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad inviare una specifica comunicazione al MISE, nei termini / modalità individuate con apposito DM;
- Per il riconoscimento del credito d'imposta non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali presso l'Ispettorato del lavoro;
- Il credito d'imposta non può essere ceduto / trasferito "neanche all'interno del consolidato fiscale".

16. ACE – RIPRISTINATA L'ACE ABROGATA LA MINI IRES (ART. 1 COMMA 287)

Dal 2019 è ripristinata l'agevolazione ACE disciplinata dall'art. 1, DL n. 201/2011 e dall'art. 1, commi da 549 a 552, Finanziaria 2017.

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato applicando la percentuale pari all'1,3%.

Dal 2019 viene invece abrogata la Mini IRES, tale agevolazione pertanto non ha mai trovato applicazione.

17. PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE PMI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALE DI SETTORE (ART. 1 COMMA 300) E PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO (ART. 1 COMMA 319)

Vengono estesi al 2020 i crediti d'imposta a favore:

- delle PMI per le spese sostenute per la partecipazione a fiere internazionali di settore. Il credito d'imposta ammonta a 30% delle spese fino a un massimo di 60.000 Euro;
- delle strutture produttive nelle zone ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) per l'acquisto di beni strumentali nuovi.

18. IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ART. 1 COMMA 678)

La Legge di bilancio introduce una nuova imposta sui servizi digitali a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Sono individuati i seguenti servizi <u>che non sono considerati digitali,</u> con conseguente esclusione dalla web tax:

- fornitura diretta di beni / servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- fornitura di beni / servizi ordinati attraverso il sito web del relativo fornitore che non svolge funzioni di intermediario;
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:
    - sistemi dei regolamenti interbancari ex D.lgs., n. 385/93 e di regolamento / consegna di strumenti finanziari;
    - piattaforme di negoziazione / sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici ex art. 1, comma 5-octies, lett. c), D.lgs. n. 58/98 attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
    - sedi di negoziazione all'ingrosso ex art. 61, lett. e), D.lgs. n. 58/98;
    - controparti centrali ex art. 1, comma l, lett. w-quinquies), D.lgs. n. 58/98;
    - depositari centrali ex art. 1, comma l, lett. w-septies), D.lgs. n. 58/98;
    - altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione per assicurare la sicurezza / qualità / trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
    - cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi;
    - svolgimento delle attività di organizzazione / gestione di piattaforme telematiche per lo scambio di energia elettrica / gas / certificati ambientali e dei carburanti, nonché trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

AMBITO SOGGETTIVO

L'imposta si applica sui ricavi derivanti dai suddetti servizi, quando contemporaneamente:

- il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente;
- un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti;
- un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta e realizzati in Italia;
- l'utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile.

MISURA E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA E OBBLIGHI DICHIARATIVI

Il versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello con riferimento al quale l'imposta dovuta.

Entro il 31 marzo dell'anno solare successivo, i soggetti passivi sono tenuti alla presentazione, della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi forniti nell'anno precedente.

19. ESTROMISSIONE DEI BENI IMMOBILI IMPRESE INDIVIDUALI (ART. 1 COMMA 690)

La legge di Bilancio ha prorogato la riapertura delle disposizioni agevolative per l'estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale.

Beneficiano dell'agevolazione gli imprenditori individuali, senza esclusione alcuna in regione del regime contabile adottato, che risultano in attività:

- al 31 ottobre 2019 (periodo di riferimento dell'operazione);
- al 1° gennaio 2020 (data a cui sono riferiti gli effetti dell'operazione stessa).

I benefici legati all'estromissione agevolata prevedono che, ai fini delle imposte dirette, la plusvalenza da estromissione venga assoggettata ad un'imposta sostitutiva dell'8%.

Per il calcolo della plusvalenza in luogo del valore normale, il costo fiscale può essere posto a confronto con il valore catastale dell'immobile determinato a norma dell'art. 52 comma 4 del DPR 131/1986.

Nessuna agevolazione risulta invece prevista ai fini Iva.

20. REGIME FORFETTARIO (ART. 1 COMMI 691 – 692)

Per poter accedere al regime forfettario (persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni) i ricavi e compensi nell'anno precedente non devono aver superato i 65 mila euro.

Viene però reintrodotto un altro requisito di accesso ovvero che questi contribuenti non devono aver sostenuto spese per il personale dipendente e assimilato per un importo superiore a 20 mila euro.

Un ulteriore causa di esclusione è rappresentata dall'avere percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come quelli da pensione oltre i 30 mila Euro. La verifica di tale soglia non deve essere effettuata se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell'anno.

I soggetti che applicano il regime forfettario non hanno l'obbligo della fatturazione elettronica ma se fanno fatture esclusivamente elettroniche usufruiscono della riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento.

Il reddito prodotto in regime forfettario entra nella determinazione nel reddito complesso ai fini della determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici anche non fiscali.

Il comma 691 della legge di bilancio abolisce il regime forfettario per i contribuenti con ricavi e compresi tra 65 mila euro e 100 mila euro.

21. RIVALUTAZIONE DEI BENI (ART. 1 COMMI 693 – 694)

È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e delle partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È tuttavia possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 12% per i beni ammortizzabili;
- 10% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Limitatamente agli immobili i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° dicembre 2021.

È previsto che le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate:

- per importi fino a € 3.000.000 in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d'imposta successivi;
- per importi superiori a € 3.000.000 in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine per previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES relativo al periodo d'imposta successivo, le

altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES per i periodi d'imposta successivi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

A seguito dell'espresso richiamo contenuto nel comma 10 trovano applicazione, "in quanto compatibili", le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1, Legge n. 311/2004.

DISPOSIZIONI VARIE

22. IVA NOLEGGIO IMBARCAZIONI DA DIPORTO (ART.1 COMMI 725 – 726)

Per le imbarcazioni da diporto, in relazione ai contratti di locazione, anche in leasing, noleggio e simili di cui all'art. 7-quater, comma 1, lett. e), DPR n. 633/72 la prestazione si considera effettuata, al di fuori dell'UE se mediante adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione / fruizione del servizio al di fuori dell'UE.

Con specifico Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione/utilizzo del servizio al di fuori del territorio comunitario. La suddetta disposizione è applicabile alle **operazioni effettuate dall'1.4.2020**.

23. UNIFICAZIONE IMU TASI (ART. 1 COMMI 738 – 783)

Dall'1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell'IMU che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del D.lgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.

Ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le "vecchie" IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

Resta ferma l'autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).

Rispetto alla vecchia disciplina dell'IMU rimangono sostanzialmente invariati:

- il presupposto impositivo;
- i soggetti passivi;
- la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;
- le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;
- le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;
- le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).

Essendo abolita la Tasi il prelievo tornerà in carico dei soli titolari dei diritti reali sugli immobili, nel caso di contratto di leasing in corso, il soggetto passivo dovrà essere individuato nell'utilizzatore dell'immobile.

ALIQUOTE IMU

Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della "nuova" IMU che sono stabilite nel modo che segue:

- abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono di- minuirla fino all'azzeramento);
- immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti;
- terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla si- no all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento);
- immobili produttivi del gruppo "D": aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%);
- altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%.

Dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del ministero dell'economia e delle finanze. I comuni dovranno pertanto avvalersi di una sorta di griglia di aliquote messa a disposizione del Portale del federalismo fiscale tramite un'applicazione e potranno gestire le aliquote sulla base delle aliquote proposte.

BASE IMPONIBILE

La rendita catastale rivalutata, a cui applicare lo specifico moltiplicatore previsto per ciascuna categoria catastale, costituisce la base imponibile dei fabbricati.

Le variazioni della rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è quello costituito da quello venale al 1° gennaio dell'anno di imposizione ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno.

LIQUIDAZIONE DELL'IMU

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:

- alla quota di possesso;
- ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

Ai fini della "nuova" IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l'immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15.

Si computa in capo all'acquirente dell'immobile:

- il giorno di trasferimento del possesso;
- l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente.

TERMINI DI VERSAMENTO

Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:

- la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.
- Per gli enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate: le prime 2 entro il 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di riferimento, ciascuna pari al 50% dell'imposta corrisposta per l'anno precedente, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, entro il 16=6 dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28.10 dell'anno di riferimento.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

- il modello F24;
- l'apposito bollettino postale;
- la piattaforma di cui all'art. 5 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).

DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione relativa alla nuova IMU va presentata entro il 30.6 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta. Viene quindi meno il differimento di tale termine al 31.12 previsto dal 2019 dal DL n. 34/2019.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione è prevista la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di € 50. Se la dichiarazione presentata risulta infedele, è prevista la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di € 50.

24. ACCERTAMENTI ESECUTIVI ANCHE PER I TRIBUTI LOCALI (ART. 1 COMMI 785 – 815)

È confermata, dall'1.1.2020, la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali (Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali).

In particolare è prevista l'introduzione dell'**accertamento esecutivo** anche ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali (ad esempio, IMU / TASI) e delle entrate patrimoniali degli stessi (ad esempio, rette degli asili e oneri di urbanizzazione).

Pertanto viene meno la fase dell'ingiunzione fiscale e della cartella di pagamento e pertanto gli importi che scaturiscono dagli avvisi di accertamento potranno essere affidati direttamente in riscossione trascorsi 30 giorni dai 60 giorni previsti per il versamento oppure per la proposizione del ricorso,

L'Ente, in assenza di un'apposita disciplina regolamentare, su richiesta del debitore che versa in una situazione di temporanea ed obbiettiva difficoltà, può concedere la ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili.

In caso un comprovato peggioramento della situazione del debitore, l'Ente può concedere una sola volta la proroga della dilazione per un ulteriore periodo di 72 rate mensili.

Questa circolare contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti, al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente circolare.

www.simonelliassociati.it